

TI_GERICHTE INC.2002.23503 vom 26. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.23503

FR: TI_GERICHTE INC.2002.23503 du 26 février 2003

IT: TI_GERICHTE INC.2002.23503 del 26 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

aprile 1995 in re M.A., GIAR 284.94.2), con le limitazioni poste dal rispetto del principio di legalità e della buona fede, in concorso con l'esigenza di operare in modo leale (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1987, n. 876 ss. E 890 ss.; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 164/169); - tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti); - ritenuto che in materia non vale il principio " in dubio pro reo ", " l'esame dell'imputato " e cioè l'allestimento di una perizia psichiatrica sono dovuti, per quanto è qui in discorso, quando l'autorità istruttoria o giudicante " si trovi in dubbio circa la...responsabilità " dell'accusato (art. 13 cpv. 1 CP): deve in ogni modo trattarsi di un dubbio serio, indipendentemente dalla sua origine, quale la gravità e le modalità dell'infrazione inquisita, le motivazioni di un agire aberrante oppure antecedenti concernenti lo stato mentale dell'interessato, ma non certo semplicemente allegazioni di quest'ultimo sulla sua insanità (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Schultess, 2002, pag. 170 n.535: nello stesso senso v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurigo 1997, ad art. 13 nota 2, e Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, Editions Bis et Ter, Lausanne 1997, ad art. 13 note 1); - nel caso di specie, non risultano problemi d'ordine psichiatrico antecedenti alla scoperta ed all'ammissione delle malversazioni: certo, a quest'ultimo momento, _____ ha manifestato " un episodio depressivo grave ", come diagnosticato il 13 dicembre 2001 dal dott. _____ (certificato allegato all'AI 2 dell'inc. MP), e si è poi affidato alle cure del dott. _____ a far tempo dal 22 gennaio 2002 (certificato 16 aprile 2002, annesso alla lettera 10 settembre 2002 della difesa), ma si tratta di esiti comprensibili e giustificabili per l'apertura del procedimento e l'affossamento della posizione personale e professionale, con tema certa di conseguenze d'ordine penale, lavorativo e familiare, senza nessuno spunto di precedenti

difetti della sanità mentale; - ora il dott. _____ sottolinea " una tendenza al gioco d'azzardo patologico ", sembrerebbe riferita alle modalità della commissione dei reati (mentre, in senso corrente, _____ non è giocatore, come neppure mai ha sostenuto e come indirettamente accertato da indagini di polizia: v. rapporto 8 luglio 2002 della Polizia giudiziaria): ma lo stesso professionista ebbe pure a costatare che " sul piano psicopatologico ed escludendo l'attuale disturbo depressivo severo presente dallo scorso autunno ed in fase di lenta ma positiva remissione, non ho messo in evidenza elementi clinici anamnestici inquietanti che possono evocare la presenza di un'organizzazione patologica della personalità o disturbi gravi del funzionamento cognitivo che dal 97 in poi abbiano potuto alterare le sue capacità di discernimento " (certificato 26 aprile 2002, cit.), e tutti i numerosi interrogatori in istruttoria non fanno assolutamente stato di deficienze o carenze nell'espressione volitiva delle inquisite malversazioni; - non vi sono conseguentemente sufficienti seri motivi per ipotizzare una scemata responsabilità o un disturbo della sanità mentale di _____ in connessione con i reati confessati ed istruiti, per cui il reclamo è respinto con la presente decisione definitiva(art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) e con carico di tassa e spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG); richiamati i citati articoli di legge, decide :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.